

IVA

La detrazione dell'Iva relativa ad acquisti effettuati nel 2022

di Laura Mazzola



Le **fatture relative ad acquisti effettuati nell'anno 2022, ma ricevute nel 2023**, permettono la **detrazione dell'imposta solo nell'anno di ricevimento**.

L'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#) subordina il **diritto alla detrazione dell'imposta** al verificarsi di un **doppio requisito sostanziale e formale**.

In particolare, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate, con la [circolare 1/E/2018](#), il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della **duplice condizione**:

- **sostanziale, ossia collegata all'esigibilità dell'imposta**, coincidente con l'effettuazione dell'operazione in base ai criteri di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#);
- **formale, ossia collegata al possesso di una valida fattura**, redatta conformemente alle disposizioni di cui all'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#).

Inoltre, l'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998](#), concede la **possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese, successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ne deriva che, in generale, nel caso di **cessione di beni**, verificata l'effettuazione dell'operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, **per poter detrarre l'imposta è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo**.

Tenendo conto che la fattura potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile, **è concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva, relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di**

effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

In altri termini, è ammessa nella **liquidazione**, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo, anche l'Iva relativa alle **operazioni realizzate nel mese precedente, ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data**.

Tale facoltà non è, però, estesa alle operazioni effettuate in un anno d'imposta, le cui **fatture sono ricevute nell'anno successivo**.

In tal caso, infatti, **il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato soltanto nell'anno in cui è ricevuta la fattura**.

L'**identificazione della data di ricezione** della fattura rappresenta, pertanto, un momento rilevante ai fini dell'identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l'imposta.

Tale data è quella in cui **il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate consegna la fattura al destinatario**.

Si supponga, ad esempio, di aver acquistato dei beni in data 27 dicembre 2022 e che la relativa fattura sia stata emessa il 31 dicembre 2022 e ricevuta il 3 gennaio 2023; l'imposta relativa è ammessa in detrazione nell'anno 2023, ossia nell'anno in cui si verificano entrambi i presupposti (sostanziale e formale).

L'imposta, quindi, concorre alla **prima liquidazione Iva 2023**.